



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



**PROGETTO DI LEGGE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI TITOLI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**TITOLO I
DEFINIZIONI, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione della presente Legge)

1. Le disposizioni della presente Legge disciplinano:
- a) l'emissione, le caratteristiche, la gestione, la quotazione ed il collocamento dei titoli della Repubblica di San Marino;
 - b) l'utilizzo delle risorse derivanti dalle emissioni di titoli della Repubblica di San Marino;
 - c) l'utilizzo di strumenti finanziari derivati connessi ai titoli della Repubblica di San Marino; e
 - d) norme processuali e profili fiscali connessi ai titoli della Repubblica di San Marino.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nella presente Legge si intende per:
- a) *advisor*: consulenti tecnici specializzati in materia di gestione, quotazione e collocamento di titoli del debito pubblico.
 - b) *beni a garanzia*: i beni patrimoniali indisponibili, definiti all'art.78 della Legge 18 febbraio 1998 n.30;
 - c) *strumenti finanziari derivati*: i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse e su valute, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali;
 - d) *titoli*: i titoli del debito pubblico emessi dall'Ecceellentissima Camera della Repubblica di San Marino;
2. Per tutti i termini non oggetto di definizione al comma 1 si applicano, ove non diversamente specificato, le definizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n.165 ovvero in tutti i provvedimenti emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

**TITOLO II
EMISSIONE DEI TITOLI**

Art. 3

(Autorizzazione all'emissione)

1. L'emissione di titoli della Repubblica di San Marino ai sensi della presente Legge è consentita nel



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

limite annuale stabilito nel bilancio di previsione dello Stato approvato annualmente dal Consiglio Grande e Generale a norma dell'art.18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, o con legge di variazione dello stesso, a mente dell'art. 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, o con legge di spesa, a norma dell'art. 10 della Legge 18 febbraio 1998 n.30:

- a) a copertura del disavanzo esistente fra il totale delle spese e delle entrate previste a bilancio nel corso dell'esercizio di competenza; ovvero
- b) per estinguere mutui o prestiti precedentemente contratti o emessi, per un importo pari ai mutui o prestiti da rifinanziare, maggiorato di tutti i pagamenti *una tantum* connessi alla anticipata estinzione dei mutui o prestiti e delle operazioni in strumenti finanziari derivati eventualmente sugli stessi concluse; ovvero
- c) per finanziare investimenti infrastrutturali, nonché per ulteriori opere e progetti ad interesse pubblico, predisposti dal Congresso di Stato ed approvati dal Consiglio Grande e Generale;
- d) per interventi di rafforzamento finanziario delle posizioni di liquidità dello Stato.

Art. 4

(Caratteristiche dei titoli)

1. Le caratteristiche di ogni emissione di titoli ai sensi della presente Legge saranno definite tramite appositi Regolamenti del Congresso di Stato, adottati ai sensi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e dell'articolo 13, comma 1 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, che costituiranno il Regolamento di ciascuna emissione, nel rispetto dei criteri di seguito elencati:

<u>Durata:</u>	fino a 50 anni;
<u>Prezzo di emissione:</u>	alla pari, sopra o sotto la pari, parzialmente o totalmente pagato;
<u>Ammortamento:</u>	qualsiasi tipologia in uso sui mercati finanziari internazionali, ivi incluso con rimborso in un'unica soluzione a scadenza;
<u>Indicizzazione:</u>	il rimborso del capitale e il pagamento del tasso di interesse potranno essere indicizzati o condizionati o sottoposti a termine a qualunque parametro in uso nei mercati finanziari internazionali;
<u>Tasso di interesse:</u>	fisso, variabile, indicizzato all'inflazione o ad altro parametro finanziario in uso nei mercati finanziari internazionali, modificabile anche in relazione ai termini e condizioni;
<u>Valuta:</u>	Euro;
<u>Denominazione:</u>	qualsiasi denominazione, senza limiti minimi;
<u>Forma:</u>	dematerializzata ovvero cartolare, rappresentata da certificati sia singoli che globali, permanenti o temporanei;
<u>Legge applicabile:</u>	della Repubblica di San Marino ovvero altra legge di uno Stato straniero;
<u>Giurisdizione:</u>	giurisdizione della Repubblica di San Marino ovvero la giurisdizione, esclusiva o concorrente, di una corte straniera. È autorizzata la possibilità di rinunciare preventivamente a far valere ogni immunità di cui possa beneficiare l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino ad esclusione dei beni a garanzia;



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Foro competente: foro competente della Repubblica di San Marino ovvero qualsiasi foro nell'ambito della giurisdizione, esclusiva o concorrente, di una corte straniera;

Subordinazione: è consentito emettere titoli con diversi gradi di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi, così come l'emissione di titoli con lo stesso grado di preferenza.

2. È autorizzata la stipulazione di tutte le convenzioni, il rilascio di tutte le dichiarazioni e l'assunzione di tutti gli impegni necessari e opportuni al fine della ovvero connessi alla emissione dei titoli della Repubblica di San Marino.

3. Il prospetto informativo e il regolamento della specifica emissione di titoli, se presenti, devono essere pubblicati ed accessibili, anche per via telematica, sul sito internet della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Art. 5

(Fondo di copertura e garanzie)

1. In caso di emissioni con rimborso in un'unica soluzione a scadenza, la Repubblica di San Marino dovrà costituire un fondo per l'ammortamento del debito da essa emesso. Il Fondo dovrà essere mantenuto presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e le risorse ivi depositate non potranno essere destinate ad altro utilizzo, fatta salva specifica disposizione normativa approvata dal Consiglio Grande e Generale, che in tale caso dovrà prevedere le modalità ed i tempi per il ripristino dello stesso. I valori mobiliari e le somme di denaro ivi eventualmente depositati costituiscono patrimonio distinto rispetto al relativo depositario e da quello di altri depositi effettuati presso gli stessi soggetti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni di creditori del depositario o nell'interesse degli stessi, ma solo le azioni dei detentori dei titoli emessi dalla Repubblica di San Marino al cui rimborso l'ammortamento è finalizzato.

2. Le condizioni per la remunerazione delle risorse nel Fondo saranno stabilite in specifico allegato alla Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria fra la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e la Pubblica Amministrazione. Tali condizioni dovranno essere in linea con le condizioni di mercato e saranno riviste con scadenza semestrale.

3. Nelle emissioni della Repubblica di San Marino la rinuncia alle immunità può essere accordata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 78 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Art. 6

(Documentazione contrattuale ed assistenza legale)

1. Tutti i documenti e gli atti connessi alle emissioni dei titoli possono essere retti dalla legge della Repubblica di San Marino, a prescindere da ogni criterio di collegamento, ovvero da qualsiasi altra legge straniera; e possono prevedere la giurisdizione, esclusiva o concorrente del Tribunale della Repubblica di San Marino o di qualsiasi corte straniera, a prescindere da ogni criterio di collegamento, nonché qualsiasi foro competente nell'ambito della giurisdizione straniera. La Repubblica di San Marino è autorizzata a rinunciare preventivamente a far valere ogni immunità di cui possa beneficiare, ad esclusione dei beni a garanzia.

2. L'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino può avvalersi, in relazione alla emissione di



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

titoli, ed alle eventuali controversie relative, della assistenza legale giudiziale e stragiudiziale:

- a) della Avvocatura dello Stato ovvero di uno o più avvocati esercenti la libera professione nel territorio della Repubblica di San Marino, per quanto riguarda la legge della Repubblica di San Marino;
- b) qualsiasi altro avvocato, individuato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, esercente la libera professione nel territorio dello Stato estero ove si svolge la controversia ovvero la cui legge è applicabile ai titoli o alle obbligazioni contrattuali rispetto alle quali si chiede un parere legale.

Art. 7

(Competenze connesse alla emissione dei titoli)

1. Compete all'Eccellentissima Camera l'emissione di titoli nelle modalità stabilite dalla presente Legge e nei limiti previsti, per ogni esercizio finanziario, dalla Legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato o sue variazioni.
2. Le caratteristiche di ogni emissione di titoli saranno definite con appositi Regolamenti del Congresso di Stato, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e dell'articolo 13, comma 1 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, previa acquisizione e disamina del parere tecnico del Direttore della Finanza Pubblica.
3. Gli accordi relativi alla gestione, quotazione e collocamento dei titoli di cui al successivo Titolo III e quelli relativi alle operazioni derivate di cui al successivo art. 12 sono stipulati dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio che ha la facoltà di consultare, per quanto concerne gli aspetti tecnici dell'operazione, il Direttore della Finanza Pubblica e gli eventuali advisor individuati.
4. La documentazione contrattuale di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, non è soggetta a preventive autorizzazioni, consensi o pareri e, una volta stipulata dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, è valida, vincolante ed efficace nei confronti dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino.

TITOLO III

GESTIONE, QUOTAZIONE E COLLOCAMENTO DEI TITOLI

Art. 8

(Gestione dei titoli)

1. I titoli emessi dall'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, in forma dematerializzata o cartolare, possono essere regolati presso un sistema di gestione accentrata dei titoli debitamente autorizzato nel relativo paese di costituzione.
2. È autorizzata la stipulazione di tutte le convenzioni, il rilascio di tutte le dichiarazioni e l'assunzione di tutti gli impegni necessari od opportuni a tal fine.

Art. 9



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

(Quotazione dei titoli)

1. I titoli emessi dall'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino possono essere quotati su qualsiasi mercato regolamentato, primario o secondario, della Repubblica di San Marino ovvero di qualsiasi paese straniero.
2. È autorizzata la stipulazione di tutte le convenzioni, il rilascio di tutte le dichiarazioni e l'assunzione di tutti gli impegni necessari od opportuni a tal fine.

Art. 10

(Collocamento dei titoli)

1. I titoli emessi dall'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino possono essere collocati, mediante collocamento di qualsiasi tipo, presso investitori di qualsiasi tipo.

TITOLO IV
UTILIZZO DELLE RISORSE

Art. 11

(Utilizzo delle risorse)

1. I proventi delle emissioni di titoli o le risorse rivenienti dalle operazioni di rifinanziamento di precedenti mutui o prestiti possono essere utilizzate sia per spese correnti sia per spese per investimenti, salvo le limitazioni o specifiche destinazioni che annualmente possono essere stabilite dalla Legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato o sue variazioni.

TITOLO V
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Art. 12

(Strumenti finanziari derivati)

1. È autorizzata la conclusione di operazioni derivate connesse ai titoli emessi dall'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, per la copertura del rischio di tasso.
2. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, che ha la facoltà di consultare il Direttore della Finanza Pubblica per quanto concerne gli aspetti tecnici dell'operazione, è autorizzata alla stipula di tutti gli atti e i documenti connessi alla conclusione delle operazioni di cui al comma 1.

TITOLO VI
NORME PROCESSUALI

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino

T +378 (0549) 852 861



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Art. 13

(Riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali stranieri)

1. Impregiudicata la facoltà di richiedere la delibazione di provvedimenti giurisdizionali stranieri in virtù di una convenzione internazionale di cui la Repubblica di San Marino è parte, i provvedimenti definitivi, di qualunque tipo, emessi da un organo giurisdizionale di uno stato estero, relativi ai titoli emessi dalla Repubblica di San Marino ovvero ai documenti contrattuali agli stessi connessi sono riconosciuti senza rendere necessario alcun provvedimento quando:

- a) il provvedimento proviene da una autorità giurisdizionale di uno stato estero alla cui giurisdizione la Repubblica di San Marino si è contrattualmente assoggettata o che sia comunque competente secondo i principi dell'ordinamento a cui appartiene tale autorità giurisdizionale straniera;
- b) la domanda introduttiva avverso la Repubblica di San Marino o avverso un soggetto residente o domiciliato nella Repubblica di San Marino sia stata notificata tempestivamente e comunque con un preavviso di almeno [cinquanta] giorni correnti rispetto alla data prevista per presentare le difese o per la prima udienza da svolgersi in contraddittorio, essendo escluso il riconoscimento o l'esecutività di qualsiasi provvedimento emesso all'esito di un procedimento al quale la Repubblica di San Marino o il soggetto residente o domiciliato nella Repubblica di San Marino contro cui è emesso il provvedimento non abbia potuto partecipare;
- c) il provvedimento è passato in giudicato ai sensi della legge del luogo in cui è stato pronunciato;
- d) non pende un processo davanti all'autorità giurisdizionale sammarinese iniziato prima del processo straniero;
- e) il provvedimento di cui si chiede il riconoscimento o la esecuzione non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico sammarinese.

2. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione ovvero richiesta di esecuzione nella Repubblica di San Marino, ciascun soggetto interessato può chiedere l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero secondo il procedimento di delibazione in appresso descritto.

3. La richiesta di accertamento dei requisiti per il riconoscimento ovvero di dichiarazione di esecutività di un provvedimento giurisdizionale straniero si presenta, con l'assistenza di un difensore abilitato nel territorio della Repubblica di San Marino, a mezzo di ricorso al Commissario della Legge, da depositarsi in cancelleria, senza che sia necessaria alcuna formalità ulteriore rispetto alla forma scritta, all'uso della lingua italiana ed all'elezione di domicilio nel territorio della Repubblica di San Marino ai fini della ricezione delle notifiche e comunicazioni.

Al ricorso sono allegati copia conforme dei seguenti documenti, con traduzione in lingua italiana giurata, nelle forme di rito, senza necessità di alcuna altra formalità o legalizzazione:

- a) del provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento ovvero la esecuzione;
- b) dei documenti contrattuali su cui è basato tale provvedimento (qualora tali documentisiano in una lingua diversa dall'italiano, la traduzione sarà limitata alle clausole sulla legge applicabile e la giurisdizione); e
- c) dell'atto, proveniente da una parte o da un organo giurisdizionale, di chiamata in causa della



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Repubblica di San Marino o di un qualsiasi soggetto residente o domiciliato nella Repubblica di San Marino contro cui la domanda è proposta, nonché della relazione di notifica di tale atto.

4. Il Commissario della Legge, *inaudita altera parte* ed escluso qualsiasi riesame nel merito, verifica la sussistenza dei requisiti previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al comma 1.
5. All'esito delle verifiche di cui al comma 4, il Commissario della Legge si pronunzia con sentenza provvisoriamente esecutiva, accogliendo o rigettando il ricorso.
6. La sentenza di accoglimento del ricorso per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento, ovvero dichiarazione di esecutività nel territorio della Repubblica di San Marino del provvedimento giurisdizionale straniero, è notificata ad istanza di parte al ricorrente al domicilio dallo stesso eletto ed alle altre parti contro le quali è chiesta l'esecuzione nel territorio della Repubblica di San Marino o che hanno contestato il riconoscimento del provvedimento straniero nella Repubblica di San Marino.
7. La sentenza di cui al comma 6 può essere impugnata con appello avanti il Giudice d'Appello; mediante lo stesso atto di appello può essere chiesta la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di deliberazione. L'appello è proposto, su istanza di parte, entro e non oltre trenta (30) giorni correnti dalla notificazione ad essa effettuata della sentenza di deliberazione del Commissario della Legge. L'appello può essere presentato esclusivamente per i seguenti motivi:
 - a) il mancato rispetto del ricorso o della sentenza dei requisiti di legittimità e formali previsti ai commi 1 e 3; e
 - b) il contrasto della sentenza riconosciuta o dichiarata esecutiva con le disposizioni di un provvedimento giurisdizionale, anche straniero, tra le medesime parti, emesso in una data precedente a quella del provvedimento riconosciuto o dichiarato esecutivo.
8. La sentenza di deliberazione che accoglie la richiesta di esecutività nel territorio della Repubblica di San Marino del provvedimento giurisdizionale straniero, sempre che l'esecutività della stessa non sia stata sospesa, decorsi trenta (30) giorni correnti dalla relativa notificazione di cui al comma 7 alle parti contro le quali è chiesta l'esecuzione nel territorio della Repubblica di San Marino costituisce, insieme alla traduzione giurata in italiano di tale provvedimento straniero, valido titolo esecutivo per l'esecuzione nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 14

(Norme in materia di notificazione di atti provenienti dall'estero)

1. Ferme restando le convenzioni internazionali stipulate in materia, è consentita la notificazione nella Repubblica di San Marino di atti di parte relativi a procedimenti che si svolgono all'estero, ovvero provenienti da organi giurisdizionali stranieri relativi ai titoli emessi dalla Repubblica di San Marino, ovvero ai documenti contrattuali agli stessi connessi.
2. Tale notificazione può essere effettuata, indifferentemente, secondo:
 - a) le regole del diritto processuale civile della Repubblica di San Marino; ovvero
 - b) le regole richieste dall'ordinamento straniero,purché, in entrambi i casi, tali atti siano tradotti in lingua italiana, mediante traduzione giurata, senza necessità di alcuna altra formalità o legalizzazione.
3. È consentita la elezione di domicilio dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino all'estero al fine di ricevere comunicazioni ovvero notificazioni.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Art. 15

(Norme in tema di assunzione di prove)

1. Ferme restando le convenzioni internazionali stipulate in materia, in relazione ai titoli emessi dalla Repubblica di San Marino ovvero ai documenti agli stessi connessi, è consentita la assunzione nel territorio della Repubblica di San Marino delle prove disposte nell'ambito di procedimenti giurisdizionali stranieri, sempre che tali prove siano previste dall'ordinamento sammarinese ovvero, qualora non previste, compatibili con i principi dell'ordinamento sammarinese.
2. Le richieste di assunzione di prove di cui al comma 1 devono essere trasmesse alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la quale invia all'organo giurisdizionale competente della Repubblica di San Marino, che rende esecutiva la richiesta con decreto, disponendo che la prova sia assunta o espletata secondo le regole del diritto processuale civile della Repubblica di San Marino.
3. Ferme restando le convenzioni internazionali bilaterali stipulate in materia, i verbali equalsiasi altro documento, anche in formato elettronico, acquisito in sede probatoria viene spedito alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, la quale ne cura la trasmissione all'organo giurisdizionale straniero richiedente.

Art. 16

(Norme in materia cautelare)

1. In relazione ai titoli emessi dalla Repubblica di San Marino ovvero agli atti e ai documenti agli stessi connessi, le richieste di misure cautelari possono essere presentate al competente organo giurisdizionale della Repubblica di San Marino, a prescindere che la giurisdizione a conoscere il merito spetti:
 - a) all'organo giurisdizionale della Repubblica di San Marino; ovvero
 - b) ad un organo giurisdizionale straniero.
 2. Il procedimento relativo alle misure cautelari di cui al comma 1 è regolato dalle norme del diritto processuale civile della Repubblica di San Marino. Ai fini della valutazione del *fumus boni juris*, le parti possono produrre:
 - a) pareri di esperti di tale normativa straniera; ovvero
 - b) provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, provvisori o che per loro natura non sono suscettibili di passare in giudicato, ivi inclusi i provvedimenti cautelari stranieri, che si siano già pronunciati su tale *fumus boni juris*.
- Ai fini della valutazione della sussistenza del *periculum in mora* in relazione alle obbligazioni di pagamento della Repubblica di San Marino, si tiene conto:
- i) dell'inadempimento di qualsiasi obbligazione pecuniaria ai sensi di qualsiasi prestito della Repubblica di San Marino o garanzia rilasciata dalla stessa a garanzia di un prestito emesso da terzi; ovvero
 - ii) del mancato stanziamento nel bilancio di previsione dello Stato, approvato annualmente dal Consiglio Grande e Generale a norma dell'art.18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, delle somme



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

necessarie per effettuare i pagamenti ai sensi dei titoli emessi dalla Repubblica di San Marino.

Ai fini della valutazione del *periculum in mora* le parti possono produrre: provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, provvisori o che per loro natura non sono suscettibili di passare in giudicato, ivi inclusi i provvedimenti cautelari stranieri.

3. Se il provvedimento che accoglie la domanda cautelare di cui al comma 2 è emesso prima dell'inizio della causa di merito per la quale è competente, in via esclusiva o concorrente, un organo giurisdizionale straniero, il competente organo giurisdizionale della Repubblica di San Marino fissa un termine non inferiore a trenta (30) giorni correnti e non superiore a sessanta (60) giorni correnti per l'inizio del giudizio di merito.

4. Il provvedimento cautelare, emesso dall'organo giurisdizionale competente della Repubblica di San Marino a tutela della fruttuosità dell'esecuzione di un provvedimento richiesto ad un'autorità giurisdizionale straniera, rimane efficace fino alla esecuzione nella Repubblica di San Marino di tale provvedimento giurisdizionale straniero, salvo perdere efficacia esclusivamente nei seguenti casi:

- a) se il procedimento di merito avanti l'organo giurisdizionale straniero non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 3;
- b) se entro i centoottanta (180) giorni correnti successivi alla scadenza del predetto termine perentorio non viene depositato presso la cancelleria del Tribunale la prova dell'avvenuto tempestivo inizio del procedimento di merito, ovvero se successivamente al suo inizio tale procedimento di merito si estingue;
- c) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà nella Repubblica di San Marino del provvedimento giurisdizionale straniero definitivo ai sensi dell'art. 14 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso;
- d) se è pronunciato un provvedimento giurisdizionale straniero, anche non definitivo o anche non deliberato o non deliberabile, che dichiara inesistente il diritto per la tutela della cui fruttuosità il provvedimento cautelare era stato concesso.

5. Nei casi di cui al comma 4, l'organo giurisdizionale competente della Repubblica di San Marino che ha emesso il provvedimento cautelare, su ricorso della parte interessata o d'ufficio nel caso di cui al comma 4, lettera b), dichiara, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente.

6. Se non c'è contestazione, il Commissario della Legge decide senza ulteriori formalità sulla inefficacia di cui al comma 5, con decreto.

7. Se c'è contestazione, il Commissario della Legge decide, anche in deroga alle ordinarie regole di procedura previste dalle leggi della Repubblica di San Marino, sulla inefficacia di cui al comma 5 con sentenza provvisoriamente esecutiva da emettersi entro trenta (30) giorni correnti dalla data fissata per il deposito delle memorie di replica.

TITOLO VII
PROFILI FISCALI

Art. 17
(Profili fiscali)



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

1. I percettori degli interessi e degli altri proventi relativi ai titoli emessi dalla Repubblica di San Marino sono esenti da qualsiasi ritenuta, imposta, tassa o tributo previsti dalle leggi della Repubblica di San Marino.
2. I compensi dovuti ai soggetti incaricati dello svolgimento di attività connesse ovvero strumentali all'emissione di titoli della Repubblica di San Marino, quando sono collocati sui mercati internazionali, sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo previsti dalle leggi della Repubblica di San Marino.
3. Tutti i documenti e gli atti connessi ovvero relativi alle emissioni di titoli della Repubblica di San Marino, sono esenti da ogni imposta, tassa o tributo previsti dalle leggi della Repubblica di San Marino.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 18

(Disposizioni di coordinamento)

1. Nei casi di applicazione della presente Legge si intendono prevalenti e derogatorie le disposizioni della presente Legge rispetto a quanto previsto all'art. 30 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Marco Gatti -